

N. 8623/2024 R.G.

TRIBUNALE DI CAGLIARI

IL GIUDICE DESIGNATO

visto il ricorso ex art. 19 CCII proposto nell'interesse della società *, con sede in *;

dato atto che in data 21.10.2024 la società ha depositato, presso la piattaforma telematica istituita dalla Camera di Commercio di Cagliari istanza per la nomina di un esperto indipendente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. CCII;

dato atto che con la medesima istanza la società ha richiesto l'adozione di misure protettive ai sensi dell'art. 18 CCII;

dato atto che la Camera di Commercio ha provveduto, in data 4.11.2024, alla pubblicazione dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio e dell'accettazione dell'esperto ex art. 18 CCII;

dato atto che la società, in data 30.10.2024 ha debitamente iscritto a ruolo il ricorso introduttivo del presente procedimento;

richiamato integralmente il ricorso introduttivo e verificata la completezza dei documenti ex art. 19 co 2 CCII ad esso allegati;

letta la relazione dell'esperto ed esaminato il piano di risanamento allegato al ricorso;

viste e richiamate le memorie di costituzione dei creditori: *

– che, in un'ottica di collaborazione con la ricorrente ed il Tribunale adito, ha inteso precisare e documentare l'entità del proprio credito –

– che non si è opposta alla conferma delle misure protettive

– che, dopo aver precisato la attuale entità del proprio credito, nulla ha opposto sulla domanda della ricorrente –che precisato l'entità del proprio credito e si è rimessa alla decisione del Tribunale sulla domanda della ricorrente –, * – che si è invece opposta alla conferma delle misure protettive e cautelari chieste dalla ricorrente, a tal fine evidenziando l'esposizione debitoria della stessa e l'incertezza del piano; con particolare riguardo alla richiesta di revocare la disposta misura cautelare nei propri confronti, la creditrice, in via d'estrema sintesi, ha invece eccepito l'assenza di un vero e proprio contratto di fornitura in essere tra le parti e la conseguente abnormità dell'ordine di continuare una fornitura, con ingiustificato sacrificio alle proprie ragioni creditorie;

rilevato che la Società ha anzitutto chiesto l'applicazione delle misure protettive del proprio patrimonio di cui all'art. 17 CCII nei confronti di tutti i creditori e che dunque sia inibita:

- l'acquisizione diritti di prelazione non concordati con l'imprenditore;
- la promozione e/o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'imprenditore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- la proposizione di ricorsi per ingiunzione di pagamento;
- la intimazione di pagamento di somme;

- la proposizione di istanze di apertura della liquidazione giudiziale e/o la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;

rilevato che le misure richieste si esauriscono in quelle tipiche previste per le procedure concorsuali e sono volte ad evitare che nel corso della procedura possano maturare a carico della Società oneri (per spese legali e giudiziarie) legati al recupero coattivo di crediti.

rilevato che la analitica disamina dell'Esperto (dott. *) svolta nella Relazione in atti – da intendersi qui integralmente richiamata –, pur dando atto della complessità della valutazione, ha evidenziato che, allo stato, sussistono ragionevoli probabilità e prospettive di perseguire il risanamento; si legge in particolare nella Relazione: “...Allo stato, tenuto conto dei documenti esaminati, si ritiene che non sussistano elementi che possano, già, far escludere concrete possibilità di composizione della crisi della “* S.r.l.” e, quindi, si ritiene che possano sussistere ragionevoli probabilità e prospettive di perseguire il risanamento della ricorrente. Tale giudizio, è caratterizzato da una particolare complessità, trattandosi di una società pienamente operativa che a regime fatturerà oltre 3.200.000,00 (oltre al fatturato di * stimato in circa euro 2.083.000,00) e che consta di 47 dipendenti (oltre 25 dipendenti di A * . **Il giudizio dell'esperto, allo stato da ritenersi positivo, si fonda, sull'assunto che, alla data di riferimento della presente Relazione, la società debitrice ha già concretamente avviato gli interventi in discontinuità con il passato per il superamento della crisi come già evidenziati (ridimensionamento personale, introduzione del controllo di gestione, razionalizzazione degli acquisti) a decorrere dal mese di aprile del 2024. In modo particolare, rispetto agli esercizi precedenti, dal 2019 al 2022, caratterizzati da una marginalità decisamente negativa, già a partire dall'esercizio 2023, nonché dai dati dei primi mesi dell'anno 2024, in seguito all'adozione delle opportune, si evidenzia un margine operativo positivo ed in deciso incremento rispetto agli anni precedenti. Sulla base di tali dati economici, la società ha costruito il conto economico previsionale al 31/12/2025, dal quale si desume la capacità dell'azienda di generare flussi consistenti da destinare al ripianamento delle passività pregresse”.**

rilevato che pertanto le misure richieste paiono funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative (alla luce del piano proposto dalla società) ed il sacrificio degli interessi dei creditori (stante la crisi attraversata dalla ricorrente) appare ragionevolmente circoscritto al tempo necessario per lo svolgimento dei negoziati (dovendosi ritenere che la Relazione dell'Esperto, sopra richiamata, offra esaustiva risposta alle perplessità manifestate, rispetto alle misure protettive, dal creditore *);

rilevato che la società ricorrente ha altresì richiesto al Tribunale di disporre le misure cautelari, che di seguito vengono riportate:

“II.1.) disporre per tutto il tempo delle trattative e comunque per il termine massimo consentito dalle disposizioni del CCII **la sospensione dell'obbligo di pagamento dei ratei dei seguenti finanziamenti bancari:**

1) contratto di mutuo ipotecario con Banca Carige Italia s.p.a. per rogito Notaio * in Cagliari, repertorio * in data 12/11/2014 (numerazione bancaria Mutuo *), di originari Euro 2.300.000,00;

2) contratto di finanziamento chirografario con Banca Carige Italia s.p.a. in data 27/02/2017 (numerazione bancaria 8282070/601), di originari Euro 300.000,00;

3) contratto di finanziamento chirografario con Banco di Sardegna s.p.a. in data 24/04/2017 (numerazione bancaria 93296029), di originari Euro 500.000,00;

4) contratto di finanziamento chirografario con Unicredit s.p.a. in data 30/04/2019 di originari Euro 300.000,00;

5) contratto di finanziamento chirografario con Banca di Credito Cooperativo di Cagliari in data 25/05/2020 (numerazione bancaria 01/4223/52), di originari Euro 300.000,00;

disponendo inoltre per gli istituti di credito mutuanti o finanziatori il divieto di adottare qualsiasi iniziativa contrattuale nei confronti della Società in conseguenza della disposta sospensione, e quindi a titolo esemplificativo addebitare interessi di mora, dichiarare la risoluzione del contratto, classificare il credito come deteriorato, incagliato o in sofferenza, segnalare la Società presso la Centrale Rischi e/o adottare altre forme di comunicazione di inadempienza nei circuito creditizio, cedere il credito e tutte le possibili iniziative deteriori che possano conseguire alla disposta sospensione e che possano incidere sulla posizione contrattuale della Società o incidere sul suo merito creditizio;

II.2.) disporre per tutto il tempo delle trattative e comunque per il termine massimo consentito dalle disposizioni del CCII la sospensione dell'obbligo di pagamento dei ratei dei piani di rientro sottoscritti con i seguenti fornitori:

- A2A Energia S.p.a. ;

- * ;

- * ;

- * ;

- * ;

- * ;

- * ;

- * ;

disponendo inoltre che gli stessi fornitori continuino, nonostante la sospensione del pagamento dei ratei dei piani di rientro, a proseguire la fornitura di merci e servizi alle condizioni correnti, e ponendo agli stessi divieto di esercitare l'eccezione di inadempimento, nonché iniziative contrattuali o extracontrattuali deteriori verso la Società;...” rilevato che i creditori, con l'eccezione della società * non hanno manifestato opposizione rispetto alla suddetta misura;

rilevato che invece, quanto alla posizione di * è assorbente evidenziare che la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare nei confronti della società in questione;

ritenuto che stante quanto sopra, deve essere accolta la domanda cautelare, con l'eccezione del creditore * (ferme restando, per esso, tutte le ulteriori inibitorie stabilite in dispositivo, punti 1 e 4 del dispositivo);

rilevato che dunque, nel caso di specie sussistono i presupposti per il buon esito delle trattative, apparendo lo strumento della composizione negoziata idoneo agli obiettivi di risanamento come prospettati dalla società ricorrente; con la conseguenza che la richiesta

di conferma delle misure protettive del patrimonio e delle misure cautelari (con la precisazione sopra esplicitata) deve essere accolta;

ritenuto che la durata delle misure debba essere fissata in 120 giorni;

PQM

visti gli artt. 18, 19 e 20, 1. conferma le misure protettive richieste dalla società e, per l'effetto, dispone che:

- i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;
- è inibita la proposizione di ricorsi per ingiunzione di pagamento;
- è inibita la intimazione di pagamento di somme;
- è inibito il rifiuto dell'adempimento dei contratti pendenti, ovvero la risoluzione, ovvero la decadenza dal beneficio del termine, o qualsiasi rimedio verso la società per la sola ragione del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione nel Registro Imprese;

2. dispone, per tutto il tempo delle trattative, la sospensione dell'obbligo di pagamento dei ratei dei seguenti finanziamenti bancari: 1) contratto di mutuo ipotecario con Banca Carige Italia s.p.a. per rogito Notaio * in Cagliari, repertorio 202623 in data 12/11/2014 (numerazione bancaria Mutuo 8834001), di originari Euro 2.300.000,00; 2) contratto di finanziamento chirografario con Banca Carige Italia s.p.a. in data 27/02/2017 (numerazione bancaria 8282070/601), di originari Euro 300.000,00; 3) contratto di finanziamento chirografario con Banco di Sardegna s.p.a. in data 24/04/2017 (numerazione bancaria 93296029), di originari Euro 500.000,00; 4) contratto di finanziamento chirografario con Unicredit s.p.a. in data 30/04/2019 di originari Euro 300.000,00; 5) contratto di finanziamento chirografario con Banca di Credito Cooperativo di Cagliari in data 25/05/2020 (numerazione bancaria 01/4223/52), di originari Euro 300.000,00;

3. dispone, per tutto il tempo della sospensione dell'obbligo di pagamento di cui al punto 2 e per gli istituti di credito mutuanti o finanziatori indicati al medesimo punto 2, il divieto di addebitare interessi di mora, dichiarare la risoluzione del contratto, classificare il credito come deteriorato, incagliato o in sofferenza, segnalare la Società presso la Centrale Rischi e/o adottare altre forme di comunicazione di inadempienza nei circuito creditizio, cedere il credito e tutte le possibili iniziative deteriori che possano conseguire alla disposta sospensione e che possano incidere sulla posizione contrattuale della Società o incidere sul suo merito creditizio;

4. dispone per tutto il tempo delle trattative, la sospensione dell'obbligo per la società ricorrente di pagamento dei ratei dei piani di rientro sottoscritti con i seguenti fornitori:

- A2A Energia S.p.a., - * ;

- * ;

- * ;

- * ;

- * ;

dispone inoltre che i fornitori sopra elencati continuino a proseguire la fornitura di merci e servizi alle condizioni correnti ed inibisce ai suddetti creditori di esercitare l'eccezione di inadempimento;

5. dispone che le misure protettive e le misure cautelari sopra definite abbiano durata di 120 giorni.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 19 co 7 CCII.

Cagliari 4.12.2024

Il Giudice Bruno Malagoli

Depositato in cancelleria il 4 dicembre 2024